



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) LIACE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) SICA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 17/03/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione della durata di 120 rate, stipulato in data 23.06.2014 ed estinto in via anticipata il 31.08.2018 in corrispondenza della 48° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 3.585,71 più interessi legali e spese di procedura.

In particolare, domanda la retrocessione in base al criterio pro rata temporis delle seguenti voci di costo:

- commissioni finanziarie per € 1.827,94;
- commissioni accessorie per € 371,17;
- spese di istruttoria per € 177,00;
- commissioni di mediazione per € 1.209,60.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- che il contratto in esame riporta chiaramente la descrizione delle voci e la loro distinzione tra voci di costo rimborsabili e quelle non rimborsabili in caso di estinzione anticipata con la conseguente restituzione al momento dell'estinzione anticipata delle voci di costo non maturate pari ad € 646,60 a valere sulle "commissioni per l'attività di gestione del prestito".
- che il rimborso degli oneri non goduti è stato determinato secondo le previsioni contrattuali nelle quali sono specificati nel dettaglio i costi retrocedibili in caso di estinzione



anticipata del finanziamento e il metodo di calcolo da applicare per il rimborso delle commissioni ritenute recurring;

- che le “commissioni di accensione del finanziamento”, trattandosi di oneri non soggetti a maturazione nel tempo, hanno natura up front. Al riguardo l’intermediario precisa che, sulla scorta delle decisioni dei Collegi ha provveduto ad introdurre nello schema contrattuale la descrizione chiara delle attività inerenti alla voce in argomento tale da non indurre ad errate interpretazioni;
- di aver presentato una proposta transattiva per € 371,17 a titolo di commissioni di gestione e che tale proposta è stata rifiutata dal ricorrente.

Ciò dedotto, l’intermediario chiede al Collegio il rigetto di ogni maggiore richiesta avanzata dalla ricorrente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

Si premette che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodoproporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto secondo cui a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies



TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Tutto ciò premesso, con riguardo al caso in esame questo Collegio, rileva, dall'analisi della documentazione agli atti, che tra le commissioni oggetto di domanda, quella contemplata nella lett. B del contratto, vale a dire la commissione finanziaria (per la gestione del finanziamento), avente natura recurring, risulta essere già stata abbuonata in conteggio estintivo, secondo il criterio contrattuale – e cioè in proporzione agli interessi - così come delineato nell'ambito della clausola relativa all'estinzione anticipata. Del pari rimborsate in conteggio estintivo risultano le spese imposte dall'ente previdenziale (lett. D del contratto), che dalla descrizione contrattuale appaiono di natura recurring come d'altra parte ammesso dallo stesso intermediario che le ha liquidate in base al criterio proporzionale.

Il Collegio accerta, invece, il diritto al rimborso in base al criterio pro rata della commissioni finanziaria per l'accensione del finanziamento avente anch'essa natura recurring, in base alla descrizione contrattuale, per un importo di € 1827,92.

Passando, poi, all'esame delle altre due commissioni richieste dal ricorrente, vale a la "provvigione dovuta all'intermediario" (lett. C del contratto) e le "spese di istruttoria" (lett. E del contratto), questo Collegio, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, le qualifica come up front.

Riguardo tali costi, il Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le suddette voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

- 1) provvigioni intermediario per € 768,44;
- 2) spese di istruttoria per € 112,45.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l' intermediario tenuto alla restituzione dell' importo complessivo di € 2.708,81, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l' intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO